



EIDGENOSSISCHES MILITARDEPARTEMENT  
 DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL  
 DIPARTIMENTO MILITARE FEDERALE

No. 092.8.

Gefl. in der Antwort diese Nr. angeben  
 Rappeler le no ci-dessus dans la réponse  
 Indicare questo N. nella risposta

ORIGINAL

AKTENEXEMPLAR

Risoluzione del Dipartimento militare federale  
 concernente  
la situazione militare dei membri svizzeri delle  
missioni in Corea  
 (Del 19 dicembre 1953)

Il Dipartimento militare federale,

visti l'articolo 3 del decreto del Consiglio federale del 18 dicembre 1953 concernente la situazione militare dei membri svizzeri delle missioni in Corea e l'articolo 34 dell'ordinanza del 28 novembre 1952 sui controlli militari (FUM 52/291),

r i s o l v e :

Art. 1

<sup>1</sup>I militari che sono membri di una missione in Corea (Delegazione svizzera della commissione neutra di vigilanza o della commissione neutra di rimpatrio) non hanno bisogno di un congedo per l'estero. Essi rimangono iscritti presso il caposezione del loro luogo di domicilio in Svizzera, gli annunciano tuttavia, prima della partenza, la loro assenza temporanea dal paese e la durata della loro missione, come pure il loro ritorno. Detta assenza temporanea è annotata nel controllo matricola.

<sup>2</sup>I tenitori dei controlli di corpo federali e cantonali, come pure i tenitori dei controlli di corpo del comandante, saranno avvisati dal Capo del personale dell'esercito dell'assenza dal paese dei membri delle missioni obbligati al servizio militare o complementare.

<sup>3</sup>I membri delle missioni si annunciano al loro comando e servizio superiori conformemente alle disposizioni del regolamento di servizio.

Art. 2

Per la durata della loro attività, i membri svizzeri delle missioni in Corea sono dispensati dal servizio e dagli obblighi



- 2 -

fuori servizio; il loro libretto di servizio rimane presso il Capo del personale dell'esercito.

## Art. 3

<sup>1</sup>Ai membri svizzeri delle missioni in Corea sono computati come compiuti:

a. i corsi di ripetizione o di complemento da prestare secondo l'età, il grado e l'incorporazione;

b. le ispezioni delle armi e dell'equipaggiamento nei comuni,

c. gli esercizi obbligatori del tiro fuori servizio,

che essi non hanno potuto compiere a motivo della loro attività in dette missioni.

<sup>2</sup>I corsi di ripetizione o di complemento, mancati precedentemente, che avrebbero dovuto normalmente essere sostituiti durante l'attività nella missione, non possono essere computati come compiuti.

## Art. 4

<sup>1</sup>L'attività in una missione in Corea è iscritta nel libretto di servizio (pagine 20/21 e seguenti) dal Capo del personale dell'esercito secondo l'esempio seguente:

"1953 Missione in Corea 25.6.53 - 21.12.53 senza soldo" (Bollo e firma del Capo del personale dell'esercito).

<sup>2</sup>Per un servizio o un obbligo fuori servizio mancato a motivo dell'attività in una missione in Corea e computato come compiuto secondo l'articolo 3, l'iscrizione sarà completata dal Capo del personale dell'esercito conformemente all'esempio seguente:

a. "CR 1953 considerato compiuto"

b. "Tiro obbligatorio 1953 considerato compiuto".

<sup>3</sup>Il servizio computato nei casi previsti nel secondo capoverso sarà iscritto dai tenitori nei controlli di corpo federali e cantonali, nei controlli di corpo del comandante e negli stati di servizio, conformemente all'esempio seguente:

"1953 CR Missione in Corea".

<sup>4</sup>L'ispezione o il tiro fuori servizio considerati compiuti nei casi previsti nel secondo capoverso saranno iscritti come tali dal tenitore nei controlli di corpo cantonali.

## Art. 5

<sup>1</sup>I futuri membri delle missioni in Corea possono essere chiamati in servizio per la loro preparazione. Essi hanno, durante questo servizio, tutti i diritti e gli obblighi di un militare.

- 3 -

<sup>2</sup>I giorni con soldo saranno iscritti tutt'insieme nel libretto di servizio, nei controlli di corpo e negli stati di servizio sotto la designazione "Missione in Corea, preparazione".

Art. 6

La presente risoluzione ha effetto dal 31 marzo 1953.

IL DIPARTIMENTO MILITARE FEDERALE:



Trasmesso:

al Capo dell'istruzione  
al Capo dello stato maggiore generale } per essi e per i loro  
al Capo del personale dell'esercito, } servizi con truppe,  
alle Autorità militari cantonali.

Da inserire nel FUM.